

ALLEGATO A
CRITERI DI DESIGNAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(art . 10 L.R. Lombardia 21 marzo 2000, n . 15)

Art. 1 Composizione della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche

E' costituita la Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal Responsabile del servizio di Polizia Locale, o da un suo delegato;
- dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o da un suo delegato;
- da due rappresentanti delle principali associazioni di categoria a livello provinciale;
- da un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un funzionario amministrativo dell'Ufficio Commercio.

La Commissione è nominata dal Sindaco previa richiesta di nominativi alle associazioni di cui al comma. Il Sindaco dovrà altresì sostituire i rappresentanti degli Enti o Associazioni presenti a seguito di formale domanda degli Enti o Associazioni stessi.

La Commissione rimane in carica 3 anni e può essere riconfermata.

ART. 2 Competenze della commissione

La commissione di cui all'art. 1 deve essere convocata in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario annuale del mercato;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, funzionamento, soppressione, ristrutturazione, spostamento di luogo e di data dei mercati e della fiera;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- e) alla predisposizione dei Regolamenti Comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche ;

ART . 3 Funzionamento della Commissione

Il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1 è disciplinato come segue:

- a) perché la riunione sia valida occorre la presenza della metà più uno dei componenti

COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

effettivi;

- b) il voto è deliberato a maggioranza dei membri presenti, compresi gli astenuti;
- c) l'astensione dal voto equivale ad un voto contrario;
- d) in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- e) il voto deve essere, di norma, espresso in modo palese :quando sia richiesto da almeno un terzo dei presenti,il voto potrà essere segreto;
- f) la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti ,trasmesso almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno stilato dal Presidente medesimo: eventuali modifiche a detto ordine del giorno potranno farsi solo con il consenso di tutti i membri presenti alla seduta della Commissione stessa.

Alle riunioni della Commissione potranno prendere parte, su invito del Presidente o di almeno un terzo dei componenti della commissione stessa e senza diritto di voto, esperti nelle materie attinenti alle competenze della Commissione o altri soggetti che la Commissione ritenga utile sentire in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.